SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

60° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 9 AGOSTO 1974

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro » **(1116)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*D'iniziativa dei deputati Scotti ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 828, 829
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 828
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . . 828

Rinvio del seguito della discussione:

« Trattamento tributario della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 » **(1119)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 834
CIPELLINI, *relatore alla Commissione* . . 834

Discussione e approvazione:

« Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese di investimento » **(1274)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 834, 836, 838
DE LUCA, *relatore alla Commissione* . 834, 838
DE PONTI 837
FABBRINI 836, 838
PINNA 836, 837, 838
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 836, 837, 838

Discussione congiunta:

« Modificazione dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in relazione alle esenzioni fiscali previste dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, per le controversie di lavoro » **(1488)** (*D'iniziativa dei senatori Venanzi ed altri*);

« Norma interpretativa dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente disciplina delle agevolazioni in materia tributaria » **(1616)** (*D'iniziativa dei deputati La Loggia ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

approvazione del disegno di legge n. 1616, con assorbimento del disegno di legge n. 1488:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 829, 830
MAFFIOLETTI 830
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 830
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . 829

Discussione e approvazione:

« Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore » **(1569)**:

PRESIDENTE 833
ASSIRELLI, *relatore alla Commissione* . . 833
FABBRINI 833
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 833

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a determinati soggetti » **(1669)** (*D'iniziativa dei senatori De Ponti ed altri*):

PRESIDENTE 830, 833
CIPELLINI, *relatore alla Commissione* . 831, 832
DE PONTI 832
FABBRINI 833
PINNA 831, 832
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 831
SEGNANA 833

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

M A R A N G O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precdente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro » (1116), d'iniziativa dei deputati Scotti ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro », d'iniziativa dei deputati Scotti, Sinesio, Scarlato, Erminero e Lobianco, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge viene ampliata la sfera operativa della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie istituita presso la Banca nazionale del lavoro, autorizzandola a esercitare il credito a medio termine a favore di tutte le imprese industriali, a prescindere dalle loro dimensioni. In effetti, con le norme in discussione si cerca di convogliare verso il settore delle imprese industriali di grandi dimensioni un'aliquota maggiore delle risorse liquide di cui dispone questo importante organismo del nostro sistema bancario. Le modalità e i limiti con cui verranno effettuati tali finanziamenti rimangono gli stessi previsti per le operazioni con le imprese di dimensioni medio-piccole.

Preannuncio la presentazione di un emendamento tendente a sostituire nel terzo comma dell'articolo unico di cui è composto il disegno di legge in esame le parole: « 40 per cento » con le altre « 50 per cento »; ritengo infatti che l'ammontare globale dei finanziamenti a favore delle imprese industriali medio-piccole non debba comunque essere inferiore al 50 per cento — il testo approvato dalla Camera prevede invece il 40 per cento — del totale dei finanziamenti posti in essere dalla sezione speciale, che assume ora la denominazione di sezione speciale per il credito industriale.

Detto questo, non mi rimane che invitare gli onorevoli colleghi a voler dare la loro approvazione al disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Quale rappresentante del

Governo, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, con la modifica proposta dall'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

La sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, assume la denominazione di sezione speciale per il credito industriale.

La sezione è autorizzata ad esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese industriali.

L'ammontare dei finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali non dovrà essere inferiore al 40 per cento del totale dei finanziamenti posti in essere dalla sezione speciale.

Lo statuto della sezione dovrà essere opportunamente modificato ed approvato in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419.

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire al terzo comma le parole « 40 per cento » con le altre « 50 per cento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

(*È approvato*).

Discussione congiunta dei disegni di legge:

« Norma interpretativa dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente disciplina delle agevolazioni in materia tributaria » (1616), d'iniziativa dei deputati La Loggia ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Modificazione dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in relazione alle esenzioni fiscali previste dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, per le controversie di lavoro » (1488), d'iniziativa dei senatori Venanzi ed altri;

approvazione del disegno di legge n. 1616, con assorbimento del disegno di legge numero 1488

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Norma interpretativa dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente disciplina delle agevolazioni in materia tributaria », d'iniziativa dei deputati La Loggia, Ciampaglia, Raffaelli, Prandini e Cesaroni, già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Modificazione dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in relazione alle esenzioni fiscali previste dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, per le controversie di lavoro », d'iniziativa dei senatori Venanzi, Maffioletti e Lugnano.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevli colleghi, l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con il quale, all'articolo 42, è stata disposta l'abrogazione di tutte le disposizioni concernenti esenzioni ed agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ha creato seri problemi interpretativi circa l'applicabilità delle esenzioni fiscali previste dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, per le controversie di lavoro, di previdenza e assistenza obbligato-

ria, legge, quest'ultima, entrata in vigore anteriormente al citato decreto delegato n. 601.

Se dovesse consolidarsi una linea interpretativa che considera abrogate le agevolazioni contenute nella citata legge n. 533 del 1973 le finalità della nuova legislazione sulle procedure giudiziarie nelle controversie di lavoro risulterebbero sostanzialmente vanificate.

Pertanto, scopo del disegno di legge numero 1616, del quale raccomando l'approvazione, con l'assorbimento del disegno di legge n. 1498, che tratta la stessa materia, è proprio quello di confermare la specifica volontà già espressa dal legislatore nell'articolo 10 della legge n. 533 del 1973, stabilendo che alle esenzioni previste in tale articolo 10 non si applica il disposto dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Nel ricordare che il disegno di legge n. 1616 è stato presentato dai rappresentanti di quasi tutti i Gruppi politici, rinnovo il mio invito ad una sua sollecita approvazione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A F F I O L E T T I . A nome del Gruppo comunista esprimo avviso favorevole al provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro, in qualità di rappresentante del Governo, di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge numero 1616 di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

La disposizione del comma precedente costituisce interpretazione autentica dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

Il disegno di legge n. 1488 d'iniziativa dei senatori Venanzi ed altri, di analogo contenuto, resta pertanto assorbito.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a determinati soggetti » (1669), d'iniziativa dei senatori De Ponti ed altri

P R E S I D E N T E . Al punto successivo dell'ordine del giorno vi è il seguito della discussione del disegno di legge: « Aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a determinati soggetti », d'iniziativa dei senatori De Ponti, Ariosto, Parri, Catellani, Segnana e Zugno.

Ricordo agli onorevoli colleghi che la discussione del disegno di legge in titolo, iniziata nella seduta del 31 luglio scorso, su richiesta del Gruppo comunista venne rinviata in quella stessa seduta al fine di non prendere decisioni che avrebbero potuto in qualche modo pregiudicare l'esame della materia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, ora convertito in legge, e di acquisire altresì ulteriori elementi di giudizio in ordine al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Do quindi la parola al relatore, senatore Cipellini, perchè ci faccia, per così dire, il punto sulla situazione.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione.* Richiamandomi alle considerazioni già svolte nel corso della relazione, nonchè al parere della Commissione bilancio, confermo l'opportunità di una modifica all'articolo unico del disegno di legge che escluda dalla sfera di operatività della norma le società a prevalente partecipazione statale, secondo quanto venne suggerito dal senatore De Ponti.

Propongo pertanto di sopprimere dopo le parole « decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 598 », le altre: « le società a prevalente partecipazione statale e » Propongo altresì la soppressione delle ultime due parole dell'articolo unico e cioè delle parole « testo unico », che sembrano alquanto pleonastiche.

Circa poi la possibilità di quantificare con precisione la riduzione dell'entrata derivante da tale provvedimento, quantificazione suggerita nel parere espresso dalla 5ª Commissione, dirò che tale operazione è tecnicamente impossibile, in primo luogo perchè non si sa quante e quali sono le società a partecipazione statale che beneficeranno del provvedimento e, in secondo luogo, perchè il beneficio in questione è proporzionale all'utile della società.

Concludo pertanto raccomandando vivamente l'approvazione del disegno di legge con le modifiche da me proposte.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo esprime parere favorevole al provvedimento con la modifica proposta dal relatore circa l'esclusione delle società a prevalente partecipazione statale, secondo quanto richiesto dalla Commissione bilancio

Sarei invece dell'avviso di non sopprimere le parole: « testo unico »; non mi pare che siano pleonastiche nella formulazione della norma.

Per quanto riguarda invece la quantificazione della riduzione dell'entrata derivante dal provvedimento in esame, concordo con il relatore sull'impossibilità di procedere ad una operazione del genere.

P I N N A . A me pare che l'invito rivolto dalla Commissione bilancio alla nostra Commissione ad accertare le dimensioni effettive della prevedibile contrazione di entrata derivante dall'approvazione del provvedimento in esame sia molto pertinente. Si tratta indubbiamente di un aspetto che ha la sua importanza, non solo per quanto riguarda il gettito tributario, ma anche sotto il profilo di una più precisa individuazione delle società a prevalente partecipazione statale. Noi sappiamo infatti che attorno a tale questione esiste anche a livello di definizione teorica notevole nebulosità e confusione; del resto l'ha confermato poc'anzi lo stesso senatore Cipellini Inoltre, non mi pare che disponiamo ancora di un quadro analitico complessivo che ci dica quali e quanti sono gli enti a prevalente partecipazione statale che attualmente operano nel nostro Paese.

A noi sembra pertanto che il disegno di legge, così come è configurato, prima che siano chiariti questi due elementi fondamentali, non possa avere il nostro assenso. Ci sembra opportuno poi sottolineare che, proprio in questo momento, stiamo discutendo, a livello parlamentare, in ordine alla possibilità di un inasprimento, sia pure a carattere straordinario e del tutto temporaneo, delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche; e per quanto riguarda queste ultime, e in particolare le società a prevalente partecipazione statale, non possiamo non ricordare che, nonostante tutti i tentativi fatti dall'opposizione di sinistra, non è stato possibile eliminare le agevolazioni fiscali di cui esse godono, agevolazioni che noi consideriamo del tutto ingiustificate, chiamandole a contribuire in modo ben più incisivo.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione.* Non è esatto, perchè l'aliquota è stata elevata, anche se indubbiamente non nella misura che avrebbe voluto il Gruppo comunista.

P I N N A . Infatti, si è avuta una elevazione molto parziale rispetto alle nostre proposte, sulle quali abbiamo cercato di insistere perchè riteniamo che si tratti di società che sono nella condizione di poter pagare di più.

Ad esempio, stupisce il fatto — e sono queste le domande che si pone poi l'uomo della strada in questi giorni — che la Montedison, questa grande baronia che si è venuta creando nel nostro Paese, da un lato riesce ad acquistare sistematicamente una serie di grosse testate di giornali, di informazione e di carattere economico, mentre dall'altro non è nella condizione di rispondere adeguatamente alle necessità dello Stato.

Ritengo pertanto che l'approvazione di questo disegno di legge sia quanto meno prematura, se prima non vengono chiarite molte delle questioni che sono state sollevate nel corso della discussione Per queste considerazioni noi chiediamo che il seguito della discusione sia rinviato, in attesa appunto che le questioni che sono state sollevate dalla Commissione bilancio, e che noi andiamo ripetendo nel corso di questo intervento, ricevano una adeguata risposta, in modo che la Commissione sia posta nella condizione di conoscere compiutamente la materia prima di deliberare

Queste sono le considerazioni che desideravo fare, preannunciando nel contempo che, ove la discussione non venisse rinviata, il voto del nostro Gruppo sarà senz'altro negativo.

D E P O N T I . Spero di poter dare ai colleghi qualche ulteriore delucidazione. Vorrei pregare il senatore Pinna di riflettere su un fatto: il testo originario, che io riconosco di aver approntato forse con troppa fretta, prevedeva due destinatari: gli enti di gestione e le società finanziarie a prevalente partecipazione statale. Poi io stesso ho proposto, d'accordo con il Governo, l'emendamento soppressivo. Rimangono così i soli enti di gestione che sono totalmente statali; non mi pare, quindi, che permangano problemi. Quali sono gli enti autonomi? Li conosciamo tutti. Uno dei più grandi, prima della riforma tributaria, godeva di un trattamento fiscale particolare, commisurato al giro d'affari. Non pagava la ricchezza mobile. Con la riforma tributaria questo stato di cose è cambiato.

Quando noi trattiamo degli enti di gestione, che per scopo istituzionale devono solo ed unicamente fare da coordinatori, dobbiamo ricordare che essi assolvono a tale funzione con partecipazioni e con finanziamenti importanti, posti in essere espressamente con questo scopo. Mi permetto, quindi, di pregare il senatore Pinna di riflettere ancora su questo argomento, tenendo anche conto del fatto che la scorsa volta la richiesta di sospendere l'esame del provvedimento per vedere come si sarebbe sviluppata la discussione sull'articolo 1 del decreto legge n. 259, appena esaminato, fu accolta. La raccomandazione, in definitiva, è questa: prima di votare contro riflettere, in quanto si tratta di enti autonomi con compiti generali.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Volevo esporre le argomentazioni che ha anticipato il collega De Ponti, richiamandomi a quanto deciso nella seduta della Commisisone del 31 luglio. Anch'io rivolgo viva preghiera ai colleghi del Gruppo comunista di riconsiderare la loro richiesta di ulteriore rinvio perchè, per la verità, è parecchio tempo che questo provvedimento sta al nostro esame e direi che dopo l'aggiustamento che proprio ieri è avvenuto, con l'aumento delle aliquote, qualche proeccupazione che prima avremmo potuto avere viene a cadere, anche se questo aggiustamento è limitato nel tempo. Aderendo poi all'osservazione del sottosegretario ritiro l'emendamento volto alla soppressione delle parole « testo unico ».

P I N N A . Se, come è stato detto, il provvedimento modificato si riferisce solo agli enti di gestione, desidererei conoscere quali sono questi enti.

D E P O N T I . Li recito a memoria: l'ENI, l'IRI e poi altri che non ricordo. Forse l'Egam e l'Efim, cioè tutti quelli istituiti con il compito essenziale di far nascere o di partecipare ad attività imprenditoriali con fini specifici, non svolgendo mai loro stessi direttamente delle attività imprenditoriali. La differenza si ha nel tipo di partecipazione azionaria o mista, cioè azionaria e finanziaria.

S E G N A N A . Sono tutti quegli enti ai quali abbiamo dato un fondo di dotazione dello Stato.

F A B B R I N I . Il problema è che le agevolazioni devono essere considerate alla luce della politica generale di questi enti. Si deve riconoscere che tale politica generale non è corrispondente alle esigenze del Paese, almeno sotto certi aspetti. Per cui facilitare in qualche modo questi enti e poi trovarsi di fronte ad una politica che consideriamo insoddisfacente è cosa che non possiamo fare. Il nostro Gruppo, per tale motivo, annuncia la propria astensione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole « le società a prevalente partecipazione statale e », presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore » (1569)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore ».

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A S S I R E L L I , *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 1569 reca « Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948 », che, tra le sue disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari che siano stati smarriti, distrutti o sottratti, prevede, all'articolo 18, secondo comma, che possa essere facilitato il rilascio di duplicati purchè il libretto non superi le 10 mila lire.

Dal 1951 ad oggi, ovviamente, il potere di acquisto della moneta è notevolmente mutato, per cui si è reso necessario un aggiustamento. Come forse ricorderete questo aggiustamento dei valori monetari è già avvenuto nel 1963 per i libretti smarriti nel disastro del Vajont; poi attraverso una legge del 1969 la cifra è stata portata addirittura a 300 mila lire per le zone colpite dalle alluvioni e una legge del 1968 porta a 100 mila lire il limite in questione per le zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968.

Si tratta, insomma, di estendere alla generalità dei casi di smarrimento, distruzione o sottrazione dei libretti bancari le disposizioni già previste per talune particolari situazioni, portando la misura del nuovo limite a lire 100.000, in luogo delle precedenti 10.000.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F A B B R I N I . Il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è senza altro favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è sostituito dal seguente:

« Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di du-

plicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le lire 100.000 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« Trattamento tributario della Società europea per il finanziamento del materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta Società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 » (1119) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario della Società Europea per il finanziamento di materiale ferroviario (Eurofima) ed estensione ai titoli emessi dalla predetta società delle disposizioni di cui all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con regio decreto 28 aprile 1910, numero 204 », già approvato dalla Camera dei deputati.

C I P E L L I N I , *relatore alla Commissione*. Dal momento che il Governo ha messo a punto numerosi emendamenti al testo approvato dalla Camera, propongo che la Commissione rinvii il seguito della discussione.

P R E S I D E N T E . Il relatore, senatore Cipellini, ha avanzato la richiesta di un rinvio del seguito della discussione ad altra seduta. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa alla autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese di investimento » (1274) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa alla autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese di investimento », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Luca di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E L U C A , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il precedente legislativo del disegno di legge in esame risale alla legge 18 aprile 1950, n. 245, con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato venne autorizzata ad effettuare spese di investimento, in primo luogo, per ricostruire gli edifici e riparare i macchinari distrutti o danneggiati dalla guerra e, in secondo luogo, per costruire nuovi edifici, impianti e macchinari e potenziare l'azienda, fino alla concorrenza di 50 miliardi, anche eventualmente contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito, di assicurazione o di previdenza. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato venne altresì autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione, a partire dall'esercizio finanziario 1948-49, per provvedere sia all'esecuzione delle predette spese, sia all'ammortamento degli eventuali mutui contratti.

La successiva legge 6 marzo 1958, n. 183, provvide ad elevare il limite dell'autorizzazione in questione da lire 50 miliardi a lire 80 miliardi, con facoltà per l'Amministrazione di utilizzare gli avanzi di gestione, a partire dall'esercizio 1959-60, per un importo non superiore a lire 5 miliardi per ogni esercizio finanziario; importo che venne elevato suc-

cessivamente a lire 6 miliardi per ogni esercizio con la legge 13 giugno 1960, n. 612.

Mentre l'Amministrazione dei Monopoli di Stato provvedeva ad eseguire i dettati delle leggi testè richiamate, nel 1970 si verificò un processo di liberalizzazione relativamente al settore dei tabacchi in conseguenza delle misure adottate in sede comunitaria, misure in parte già attuate e in parte di prossima attuazione. Dette misure liberalizzatrici portarono nel settore una nota di innovazione che costrinse evidentemente l'Amministrazione ad una radicale revisione dei suoi programmi di sviluppo che, elaborati precedentemente in relazione ad un regime di monopolio assoluto, erano inadeguati a fronteggiare la nuova situazione che si era venuta a creare, in conseguenza della quale appariva necessario qualificare meglio i prodotti, rendendoli competitivi sul piano internazionale. Da qui nasce spontanea la considerazione che una situazione di monopolio non sempre giova alla qualità del prodotto nonchè alla sua produzione a prezzi il più possibile bassi: spesso uno stimolo di natura competitiva esterna raggiunge tale scopo molto più efficacemente.

Si è reso pertanto indispensabile da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato programmare un notevole incremento quantitativo delle opere da realizzare; opere che riguardano, oltre al potenziamento ed alla ristrutturazione di opifici già esistenti, anche la costruzione *ex novo* di moderni complessi produttivi destinati a sostituire, in varie località, vecchie manifatture ubicate in edifici costruiti addirittura nei secoli passati per tutt'altra destinazione (conventi, lazzaretti, depositi di cavalli, eccetera) e quindi del tutto inadatti all'installazione dei moderni complessi a ciclo integrato, la cui attuazione appare ormai indifferibile per poter rendere competitiva — ripeto — la produzione, non solo sotto il profilo quantitativo e dei costi, ma, anche e soprattutto, dal punto di vista qualitativo.

La realizzazione di questo vasto programma di interventi di carattere straordinario, la cui attuazione è quanto mai urgente per portare l'Azienda ad un livello tecnico di competitività internazionale, comporterà un impegno finanziario di circa 40 miliardi. È stato pertanto predisposto il disegno di legge in esame con il quale si provvede ad elevare da lire 80 miliardi a lire 120 miliardi l'autorizzazione per spese di investimento di cui alle leggi n. 245 del 1950 e n. 183 del 1958, nonchè ad autorizzare l'Amministrazione dei Monopoli di Stato ad utilizzare gli avanzi di gestione che potranno verificarsi negli esercizi finanziari, a cominciare dall'anno 1973, per un importo non superiore a lire 6 miliardi per ogni esercizio finanziario, per provvedere alla maggiore spesa di lire 40 miliardi di cui si è detto.

Per quanto si riferisce in particolare agli avanzi di gestione, informo la Commissione che per parecchi esercizi (1963-64,65-66-67-68) questi non si sono verificati: si sono avuti anzi dei disavanzi. Dal 1969 cominciano invece a prodursi, procedendo con ritmo sempre crescente negli anni 1970-71 Per l'esercizio finanziario 1972 il bilancio di previsione prevedeva un avanzo di gestione di 2 miliardi e 648 milioni; il rendiconto della gestione, relativo al 1972, controllato anche dalla Corte dei conti, reca un avanzo di 7 miliardi e 400 milioni.

Ora, la necessità di operare questo potenziamento produttivo direi che è una cosa quasi fisiologica. Si può dire forse che la azienda è in ritardo perchè si è iniziata un'opera nel 1950 e poi, ventiquattro anni dopo, c'è ancora tanto da fare.

Obiettivamente convinto di questa necessità, penso che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge che — ripeto — prevede l'elevazione del limite a centoventi miliardi per l'acquisto di aree, per la costruzione di edifici, impianti ed attrezzature, per il miglioramento dei fabbricati, per il rammodernamento ed il potenziamento dei macchinari, degli impianti e dei materiali e per una migliore organizzazione dei processi produttivi. Per provvedere alla maggiore spesa di lire 40 miliardi, l'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che potranno verificarsi negli esercizi finanziari, a cominciare dall'anno 1973, per

un importo non superiore a lire 6 miliardi per ogni esercizio finanziario.

Il disegno di legge prevede ancora che le norme della legge del 18 aprile 1950, n. 245, non modificate dagli articoli del presente disegno di legge, si applicano anche per l'attuazione delle norme del disegno di legge stesso. Precisamente, e soprattutto, resta in vigore l'esonero per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dal versamento al Tesoro degli avanzi di gestione per la parte non utilizzata per coprire la maggiore spesa indicata nell'articolo 1 del provvedimento.

Spero pertanto che l'onorevole Commissione voglia approvare il disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F A B B R I N I . I generi oggi oggetti di monopolio di Stato dovrebbero essere progressivamente liberalizzati, secondo le decisioni comunitarie. Si dovrebbe operare o lo scioglimento dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, o una sua trasformazione. Pertanto, nel mentre si è assegnato all'Amministrazione miliardi per l'acquisto di aree, non vorrei che si tendesse con questo disegno di legge a dare alla stessa Amministrazione dei Monopoli di Stato dei compiti che vanno al di là di quelli originari. Prevede, allora, il Governo, lo scioglimento o la trasformazione dell'Amministrazione autonoma ed a quale scadenza?

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La ristrutturazione ha bisogno anche di questo disegno di legge perchè ci si deve preparare al trapasso di regime.

P I N N A . Ma con il presente disegno di legge mi pare che si vada in tutt'altro senso.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il provvedimento è stato presentato fin dal gennaio 1973, ma l'esigenza di una sua sollecita approvazione è ancora più pressante oggi in vista del trapasso di regime. In definitiva si tratta di mettere l'Amministrazione in condizione di reggere economicamente alle leggi di concorrenza.

F A B B R I N I . Non vorrei che estendesse, però, la propria attività, a campi che non sono di sua stretta competenza.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo è un problema diverso. Ci vorranno certamente degli altri provvedimenti per riuscire ad effettuare un vero cambiamento di strutture.

P I N N A . Le osservazioni del collega Fabbrini mi sembrano pertinenti. Questo disegno di legge non ci dice niente in ordine al problema della trasformazione strutturale dell'azienda dei Monopoli di Stato.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha manifestato la sua piena disponibilità alla discussione sulle normative di ristrutturazione dell'azienda autonoma dei monopoli di Stato. Altrettanto faccio io in questa sede.

F A B B R I N I . Ma non capisco questo modo di procedere. Prima si chiede di approvare il provvedimento e poi si discuterà degli orientamenti del Governo sull'attività futura dell'azienda. Credo che sia giunto ora il momento di effettuare una discussione sugli orientamenti del Governo relativi alla ristrutturazione dell'amministrazione dei monopoli di Stato, dopo di che potremo approvare il provvedimento, o potremo anche non farlo. Mi sembra un modo di procedere più logico. Per tali motivi chiederei che prima si faccia il discorso sulla ristrutturazione e si discutano in proposito gli orientamenti del Governo, e poi si passi all'approvazione o meno del provvedimento. Non dobbiamo fare il contrario. Chiedo perciò che la discussione sia rinviata.

P R E S I D E N T E . A lume di logica, una base c'è, in quello che lei dice. Ma comunque mi sembra normale che un'azienda che si trasforma abbia bisogno di aggiornare

i propri impianti, i propri stabilimenti e così via. Ed in tal senso questo disegno di legge è, purtroppo, addirittura in ritardo. Se noi ne rinviamo ancora la discussione, mettiamo i Monopoli in una situazione veramente disperata nei confronti delle realtà che devono affrontare. Non ci sono dubbi. Credo quindi che faremo bene a non ostacolare l'*iter* di questo provvedimento.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sempre in relazione a quello che diceva il Presidente, dobbiamo renderci conto che ci troviamo ad avere una azienda con locali costruiti addirittura nel secolo scorso. Si tratta di darle i mezzi necessari per andare avanti.

P I N N A . Tutti noi ci rendiamo conto di che cosa effettivamente ci sia al fondo del provvedimento in esame: attraverso le gestioni normali spesso, infatti, si dà la possibilità alle aziende di scelte autonome in direzioni diametralmente opposte a quelle nelle quali dovrebbero invece andare. Per quanto ci riguarda, pertanto, noi insistiamo nel chiedere il rinvio della discussione, in attesa che il Governo riferisca alla Commissione in ordine agli orientamenti generali che intende adottare per questa azienda ed alle scelte programmatiche in relazione al finanziamento in questione.

Non so se la Camera dei deputati, che già si è espressa a questo riguardo, abbia avuto in proposito dei ragguagli tali da consentirle di esprimere compiutamente il proprio pensiero: certo è che noi non li abbiamo. E questo nonostante che sollecitazioni in tal senso siano state da noi fatte al Governo anche in occasione della discussione svoltasi in questa sede sui problemi connessi alla ristrutturazione dell'Azienda di Stato dei Monopoli del sale; anche in quella circostanza infatti il Governo limitò i suoi chiarimenti alla parte specifica della gestione che riguardava il sale. Ma se sono vere le affermazioni che sono state fatte — e sono vere — e cioè che, in conseguenza di direttive comunitarie, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è costretta a rivedere radicalmente i precedenti programmi di sviluppo, in modo da essere messa in grado di mantenere le posizioni conquistate sui mercati internazionali, è altrettanto vero che non è possibile procedere all'approvazione di un provvedimento come questo senza conoscere in modo chiaro ed approfondito quelle che sono le linee attorno alle quali si determineranno le scelte per la trasformazione dell'Azienda e, in modo particolare, per l'utilizzazione dei fondi in questione.

La nostra richiesta di rinvio della discussione non ha dunque un intento dilatorio, diretto ad inceppare l'ulteriore *iter* del provvedimento, ma ha solo lo scopo di permetterci di esprimere un voto quanto più possibile consapevole e meditato. Si tratta peraltro di un disegno di legge la cui presentazione risale a non molto tempo fa e la cui urgenza pertanto è relativa, ove soprattutto si consideri che altri provvedimenti, la cui approvazione è vivamente attesa dagli interessati, sono fermi ancora dalla precedente legislatura; mi riferisco in particolare al disegno di legge n 475, d'iniziativa dei senatori Ziccardi ed altri, concernente « Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati delol Stato ». Colgo anzi l'occasione per sollecitarne ancora una volta — credo che sia l'undicesima — l'esame, anche se è noto il parere contrario del Tesoro per gli effetti di carattere finanziario che esso potrebbe comportare. Ma poichè si tratta di questioni di carattere sociale sulle quali ci vogliamo attestare e nei confronti delle quali non intendiamo nasconderci dietro un dito, auspichiamo che la discussione sul disegno di legge n. 475 avvenga al più presto.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, a me pare che il nostro pensiero sia stato già espresso compiutamente: insistiamo nella richiesta di rinvio, in attesa di una dichiarazione specifica da parte del Governo che ci metta in condizione — ripeto — di dare poi con coscienza il nostro voto.

D E P O N T I . Per quanto si riferisce al disegno di legge n. 475, il cui esame è stato testè sollecitato dal senatore Pinna e del quale io stesso sono relatore, posso dire

che, effettivamente, esistono delle difficoltà da parte del Ministero del tesoro. Posso assicurare però l'onorevole collega che alla ripresa dei lavori parlamentari esse verranno superate.

P R E S I D E N T E . Assicuro anch'io al senatore Pinna che la Presidenza della Commissione esaminerà con la dovuta diligenza la sua richiesta e farà in modo che il disegno di legge in questione venga posto al più presto all'ordine del giorno.

P I N N A . Ringrazio l'onorevole Presidente ed il senatore De Ponti per queste assicurazioni.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda il provvedimento in esame, il Gruppo comunista insiste nella richiesta di rinvio?

P I N N A . Sì, insistiamo in tale richiesta ed invitiamo nel contempo il Governo a fornire alla Commissione le notizie richieste in ordine a questa materia, in modo da essere messi in condizione, una volta acquisiti gli elementi necessari, di decidere la nostra posizione. Ritengo infatti che non solo noi ma nessun componente della Commissione, prescindendo dai chiarimenti offerti dal senatore De Luca, che riteniamo fondati in quanto conosciamo le sue doti politiche e morali, si senta in grado di votare in coscienza, nella situazione attuale, il provvedimento.

D E L U C A , *relatore alla Commissione*. A me sembra che sia implicito nel provvedimento stesso il proposito di continuare, per ora, la gestione dell'Azienda in regime di liberalizzazione, in regime di concorrenza, anzichè in regime di monopolio. Altrimenti, infatti, il Governo avrebbe predisposto un disegno di legge di contenuto diverso, un disegno di legge di ristrutturazione: quando i tempi per tale ristrutturazione saranno maturati, non vi è dubbio che il Governo si farà vivo con un provvedimento adeguato. Ritengo quindi che, allo stato, non esista alcun ostacolo nè concettuale nè pratico all'approvazione da parte della Commissione del disegno di legge; approvazione necessaria, ripeto, per consentire all'Azienda di procedere con passo nuovo e moderno, in base a programmi che, del resto, avranno pur sempre i dovuti riscontri anche da parte degli organi di controllo, come la Corte dei conti. Bisogna inoltre considerare che il disegno di legge è stato presentato dal Governo il 29 gennaio 1973 e che, pertanto, i relativi programmi sono già in corso di attuazione da due esercizi: un loro brusco arresto potrebbe avere, è evidente, gravi conseguenze.

Spero pertanto che i colleghi di parte comunista, pur insistendo nella loro giusta richiesta di chiarimenti da parte del Governo in ordine ai suoi intendimenti ed ai suoi progetti per quanto riguarda l'avvenire anche prossimo dei Monopoli di Stato, vogliano comunque dare la loro approvazione al disegno di legge, che si ricollega ad altri precedenti, in modo da non ritardarne ulteriormente l'*iter*.

F A B B R I N I . Non insistiamo nella richiesta di rinvio della discussione, anche a seguito dei chiarimenti offerti dal relatore, senatore De Luca; tuttavia non possiamo dare il nostro voto favorevole al provvedimento. Ci asteniamo pertanto dalla votazione, insistendo però perchè sulla materia il Governo fornisca in Commissione tutti gli opportuni chiarimenti sulle linee generali che si intendono seguire in relazione alla ristrutturazione dell'Azienda.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Confermo la piena disponibilità del Governo in tal senso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 245, già elevata a lire 80 miliardi con la legge 6 mar-

zo 1958, n. 183, è ulteriormente elevata a lire 120 miliardi per l'acquisto di aree, edifici, impianti e macchinari, per la nuova costruzione di edifici, per il miglioramento dei fabbricati, stabilimenti ed opifici esistenti e per il riammodernamento e potenziamento delle attrezzature, degli impianti e macchinari occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

L'Amministrazione predetta è facoltizzata ad assumere impegni fino al limite sopraindicato di lire 120 miliardi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per provvedere alla maggiore spesa di lire 40 miliardi di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che potranno verificarsi negli esercizi finanziari, a cominciare dall'anno 1973, per un importo non superiore a lire 6 miliardi per ogni esercizio finanziario.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le norme della legge 18 aprile 1950, n. 245, non modificate dagli articoli precedenti, si applicano anche per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO